

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted] e [redacted] esponendo quanto segue.

Le attrici, in data 5.6.2002, presso l'agenzia immobiliare [redacted] di [redacted] consegnavano a tale [redacted] dell'agenzia l'assegno n. [redacted] tratto su [redacted] per l'importo di euro [redacted] con l'indicazione del beneficiario in bianco.

Successivamente, tale [redacted] il quale si qualificava come collaboratore della [redacted] di [redacted] che operava nei locali della [redacted] comunicava che la proposta di acquisto di un immobile sito in [redacted] via [redacted] era stata accettata dai promettenti venditori.

La stipulazione del definitivo veniva fissata presso la banca erogatrice del mutuo. Il [redacted] alla presenza di [redacted] quale mediatore del contratto di finanziamento, specificava che il prezzo della compravendita doveva essere corrisposto, quanto ad euro [redacted] a mezzo di due assegni circolari intestati al venditore [redacted] e, quanto ad euro [redacted] corrispondente alla parte non dichiarata nell'atto traslativo, a mezzo di tre assegni circolari liberi da euro [redacted] intestati all'attore e che questi avrebbe poi dovuto girare.

u

Tutti gli assegni emessi da [redacted] venivano consegnati dall'attore al [redacted], previa apposizione da parte del [redacted] della propria firma di girata in bianco relativamente agli assegni per euro [redacted]

La scrittura privata traslativa della proprietà veniva sottoscritta, il [redacted] chiedeva anche il pagamento della provvigione dovuta alla [redacted] e consegnava agli attori ricevuta per euro [redacted] che lo stesso quietanzava previo pagamento della somma di euro [redacted] al netto della somma di euro [redacted] a titolo di caparra versata e non consegnata dal mediatore.

All'esito dell'operazione, gli attori scoprivano che il prezzo dichiarato in atto era di euro [redacted] e che i tre assegni con girata in bianco per complessivi euro [redacted] non erano stati incassati dal venditore bensì dal titolare della [redacted] a signor [redacted]

Il titolare della [redacted] convocato avanti la Commissione Provinciale, dichiarava che i convenuti erano suoi collaboratori e di essere completamente estraneo ai fatti, di non avere mai emesso la fattura per euro [redacted], né di avere mai incassato tal somma. A ciò si doveva aggiungere che la firma di girata della [redacted] apposta sull'assegno era apocrifa.

I convenuti non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.

All'udienza in data 14.7.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, gli attori insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice, all'udienza del 27.10.2004, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava all'udienza del 6.7.2005 per le conclusioni che gli attori precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori sono fondate e meritano accoglimento.

Considera infatti il giudice che i fatti sopra ricostruiti integrano gli estremi della truffa di cui all'articolo 640 CP in quanto i convenuti, con artifici e raggiri consistiti nel far credere agli attori che il prezzo della vendita dell'appartamento di cui è causa era superiore a quello pattuito con il venditore, procuravano a sé un ingiusto profitto con danno degli attori stante la consegna della somma non giustificata di euro [REDACTED] portata dai tre assegni girati in bianco i cui alla narrativa. Conferma dei fatti addotti dagli attori è l'incasso della somma da parte non già del venditore dell'immobile bensì da [REDACTED] in quanto titolare della [REDACTED] (doc 3 C-D-E).

u

Il fatto, oltre ad integrare gli estremi dell'illecito penale, per il quale si procede in separata sede, costituisce illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 CC in relazione all'articolo 185 CP e comporta il risarcimento dei danni con conseguente condanna dei convenuti in solido alla restituzione agli attori della somma di euro [redacted] oltre ad interessi legali dal 29.7.2002 al saldo.

A ciò si deve aggiungere che, dalla documentazione sopra richiamata (cfr doc 6), risulta che la fattura per euro [redacted] fu incassata abusivamente da [redacted] all'esito della falsificazione della firma del titolare della [redacted], e, quindi, lo stesso deve rispondere ai sensi degli articoli 185 CP e 2043 CC anche in relazione a tale illecito, con conseguente sua condanna alla restituzione agli attori di tale somma, oltre agli interessi legali da 15.6.2002, data recata dalla fattura n 16 della [redacted] al saldo.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

u

condanna [redacted] e [redacted] alla restituzione agli attori della somma di euro [redacted] oltre ad interessi legali dal 29.7.2002 al saldo;


condanna [redacted] alla restituzione agli attori della somma di euro [redacted] oltre ad interessi legali dal 15.6.2002 al saldo;

condanna i convenuti a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 27-10-05

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4ª CIVILE
DEPOSITATO OGGI
31 OTT. 2005
IL CANCELLIERE
Francesco d'Aloja

